



Assicurazioni

GROUPAMA PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Condizioni generali di contratto

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1
Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Premessa

Il Contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni generali di contratto che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 – Prestazioni

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere, all'età pensionabile dell'Iscritto, il pagamento di una rendita vitalizia. L'importo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il montante maturato sulla posizione individuale alla data richiesta di erogazione della rendita vitalizia per il coefficiente di conversione riportato in allegato, corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Iscritto all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Iscritto nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

L'età pensionabile sarà quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipare a forme pensionistiche complementari complessivamente per almeno 5 anni;

È consentita la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica anche dopo il raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

La posizione individuale, derivante dai contributi corrisposti al netto delle spese e del costo dell'eventuale garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, viene annualmente rivalutata in base a quanto previsto dalla "Clausola di rivalutazione".

Nei casi previsti dal D. Lgs. 252/2005, l'Iscritto può ottenere, un'anticipazione della posizione individuale maturata o il riscatto parziale o totale, così come previsto agli Artt. 18 , 19 e 20.

Art. 3 - Designazione beneficiaria

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, beneficiario della prestazione di rendita vitalizia e dell'eventuale prestazione accessoria in caso di invalidità permanente è l'Iscritto, beneficiari in caso di premorienza dell'Iscritto sono gli eredi di quest'ultimo.

Art. 4 - Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dall'Iscritto;
- oppure
- l'Iscritto, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo contributo, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto.

Il primo contributo corrisposto dall'Iscritto, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine"; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

Art. 5 - Rischio di morte ed invalidità permanente

Rischio morte della garanzia base

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Iscritto.

Rischio morte ed invalidità permanente della garanzia accessoria

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

Sono esclusi dalla garanzia accessoria il decesso o l'invalidità permanente causati da:

- dolo dell'Iscritto o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Iscritto a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Iscritto ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;

- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l' Iscritto non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l' Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, idroscì acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall' Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell' Aderente, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall' Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate-forze di polizia, guardie giurate e vigili del fuoco (salvo che l' Iscritto svolga unicamente attività di impiegato in uffici interni), lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti ed impalcature (muratore, imbianchino, idraulico, antennista, carpentiere, etc.), lavoro su imbarcazioni (marinaio, pescatore, elettricista e macchinista), attività che comportano l' utilizzo di altiforni, attività che comportano l' utilizzo di teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività che comportano l' utilizzo di automezzi con trasporto di materiale pericoloso, attività che richiede l' uso delle armi, attore e artista che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudatori di autoveicoli e motocicli, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo (speleologi, minatori o simili che lavorano nel sottosuolo), lavoro nei reparti di malattie infettive, attività di radiologo e batteriologo, pilota o membro dell' equipaggio di qualsiasi aeromobile, giornalista o fotografo o cameraman se svolgono missioni in zone a rischio per guerra, guerra civile o rivoluzione. E' possibile estendere la copertura a tali attività lavorative, se esercitate dall' Iscritto, dietro specifica richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell' Aderente, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898 e 1926 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della stipula del contratto, un'alterazione delle condizioni di salute dell' Iscritto, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto alla stipula del contratto;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall' entrata in vigore dell' assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall' eventuale riattivazione dell' assicurazione.

Il rischio di morte ed invalidità permanente della sola garanzia accessoria è inoltre escluso dalla garanzia nei casi di carenza contrattuale previsti all' Art. 7, qualora essi siano espressamente richiamati nel contratto; in questi casi la Società paga il solo il capitale assicurato con la Garanzia base.

Art. 6- Dichiarazioni dell' Aderente

Le dichiarazioni dell' Aderente devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall' entrata in vigore dell' adesione o dalla sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell' Aderente nel modulo di adesione e negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L' inesatta indicazione dell' età dell' Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all' età reale, delle somme dovute dalla Società.

Art. 7 - Clausole di carenza contrattuale per la sola garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente

a) Condizioni di carenza per contratti emessi in assenza di visita medica

Premesso che l' Aderente può richiedere che gli venga accordata la piena garanzia accessoria senza il periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero

derivare, il contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che, qualora il decesso o l'invalidità permanente dell'Aderente avvengano entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto il capitale relativo alla garanzia accessoria è pienamente operante, qualora il decesso o l'invalidità permanente siano conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso o l'invalidità permanente.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Iscritto avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

b) Contratti emessi con visita medica in assenza del test HIV

Premesso che l'Aderente si deve sottoporre a visita medica producendo gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per l'assunzione del rischio morte ed invalidità permanente in relazione alla somma assicurata, nel caso in cui non intenda eseguire gli esami clinici per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che se il decesso dell'Aderente avviene entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

Art. 8 - Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, l'Aderente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Via Massimi n° 158 – 00136 ROMA.

A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta di assicurazione pervenuta.

Art. 9 - Recesso dal contratto

L'Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Via Massimi n° 158 – 00136 ROMA, allegando l'originale di polizza con le eventuali appendici.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto del recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà all'Aderente, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il contributo corrispostole al netto della commissione una tantum e la parte del contributo che ha coperto il rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Art. 10 - Durata dei contributi

La durata dei contributi ricorrenti viene fissata liberamente dall'Aderente fino ad un massimo pari alla differenza in anni interi tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella di adesione. E' possibile prolungare la durata oltre l'età pensionabile.

Art. 11 – Contributi ricorrenti

Il programma prevede una serie di contributi che possono essere effettuati secondo ricorrenze trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali senza l'applicazione di interessi dovuti alla rateazione.

Sul contributo corrisposto all'atto dell'adesione è prevista una commissione una tantum pari a € 10,00 L'importo del contributo da corrispondere annualmente viene stabilito dall'Aderente, anche in misura fissa, all'atto dell'adesione e può essere variato ad ogni ricorrenza annuale senza alcun tipo di penalizzazione.

I lavoratori dipendenti possono contribuire conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. I lavoratori dipendenti che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso.

Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi.

Inoltre è possibile sospendere la contribuzione in qualsiasi momento, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito.

I contributi vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

Art. 12 – Contributi aggiuntivi

In qualunque momento, coincidente o successivo alla data di adesione, l'Isritto ha facoltà di corrispondere dei contributi aggiuntivi.

I contributi aggiuntivi vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

Art. 13 - Spese del contratto

Da ciascun contributo (inclusi i contributi aggiuntivi), al netto del costo eventuale della garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, vengono detratti i caricamenti (destinati a coprire i costi di acquisizione, di incasso e di gestione amministrativa del contratto che la Società deve sostenere), pari al 4,0% del contributo, con esclusione dei trasferimenti in entrata. Per il contributo corrisposto all'atto dell'adesione, al netto di eventuali trasferimenti in entrata, il caricamento del 4,0%, viene prelevato dal contributo al netto della commissione una tantum di 10,00 Euro.

Art. 14 - Investimento nella gestione speciale VITAFIN PREVIDENZA

I singoli contributi, al netto delle spese e dell'eventuale costo relativo alla garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, vengono investiti nella gestione speciale VITAFIN PREVIDENZA in coincidenza del giorno della relativa corresponsione.

Art. 15 - Interruzione dei contributi e ripresa degli stessi in epoca successiva

Nel caso in cui l'Isritto abbia sospeso la contribuzione (fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito), trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata non corrisposta, il contratto rimane in vigore per la posizione individuale maturata in corrispondenza delle rate già corrisposte e dell'eventuale quote di TFR che continueranno a confluire; la posizione individuale continuerà a rivalutarsi alle successive ricorrenze annuali.

L'interruzione comporta l'annullamento dell'eventuale garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, qualunque sia il numero dei contributi corrisposti. In caso di ripresa dei contributi ricorrenti, l'Isritto fisserà nuovamente la durata residua degli stessi, tenendo presente che il livello del caricamento sarà pari al 4,0% indipendentemente dal numero dei contributi anni residui.

Nel caso in cui si volesse attivare anche la garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, si dovranno nuovamente sottoscrivere le dichiarazioni sullo stato di salute dell' Isritto e produrre, se richiesto dalla Società, nuovi accertamenti sanitari.

Art. 16 - Trasferimento in altra "Forma Pensionistica Individuale" ovvero in un "Fondo Pensione Complementare"

Il trasferimento in altra "Forma Pensionistica Individuale" ovvero in un "Fondo Pensione Complementare", può essere effettuato trascorsi due anni dalla conclusione del contratto; il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche. Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, l'Isritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale al "Fondo Pensione Complementare" al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa senza vincoli temporali. La somma da trasferire sarà pari al 100% della posizione individuale maturata al netto della commissione prevista al successivo art. 21.

In caso di trasferimento, l'eventuale garanzia accessoria di premorienza decade, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Art. 17 – Anticipazioni

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, l'Isritto può richiedere, con apposita domanda corredata di idonea documentazione (v. Documento sulle anticipazioni), un'anticipazione sulla posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

L'aderente può ottenere l'anticipazione della posizione individuale, in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica, fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e

interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, art. 11 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 252/2005).

L'aderente può inoltre ottenere l'anticipazione della posizione individuale, dopo 8 anni di iscrizione al Piano Individuale Pensionistico:

- fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli (art. 11 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 252/2005);
- fino al 75 per cento della posizione maturata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (art. 11 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 252/2005);
- fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto (art. 11 comma 7 lettera c) del D.Lgs. 252/2005).

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto, per i quali non si sia esercitato il riscatto.

L'importo dell'anticipazione viene ridotto della commissione prevista al successivo art. 21.

Art. 18 Riscatto Totale o Parziale della posizione individuale

Ai sensi del d. Lgs 252/2005, l'Iscritto può riscattare la posizione individuale maturata, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. In questo caso la posizione individuale può essere riscattata nella misura massima del 50%.
- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. In questo caso la posizione individuale può essere riscattata in misura totale. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Il valore di riscatto viene ridotto della commissione prevista al successivo art. 21.

In caso di riscatto parziale, il contratto rimarrà in vigore per la posizione individuale residua, pari all'importo maturato e non riscattato, comunicato dalla Società unitamente alla liquidazione parziale.

In caso di riscatto totale del contratto, l'eventuale garanzia accessoria di premorienza decade, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Art. 19 - Riscatto Totale in caso di decesso dell' Iscritto

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, in caso di decesso dell'Iscritto prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi. Il valore di riscatto sarà pari al 100% della posizione individuale maturata con la garanzia base, maggiorata di una percentuale determinata in funzione dell'età assicurativa raggiunta dall'Iscritto al momento del decesso, al netto della commissione prevista al successivo art. 21.

La maggiorazione sarà pari:

- all' 1,0% della posizione individuale maturata con tutti i contributi corrisposti, se l'età assicurativa raggiunta dall'Iscritto non supera i 35 anni;
- allo 0,5% se l'età è compresa tra i 36 ed i 45 anni;
- allo 0,3% se l'età è compresa tra i 46 ed i 55 anni;
- allo 0,1% se l'età assicurativa supera i 55 anni.

Nel caso sia stata prevista la garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente ed il contratto sia al corrente con i contributi annui, il valore di riscatto della garanzia base sarà integrato dal capitale assicurato alla data del decesso con la garanzia accessoria.

Art. 20 - Liquidazione della garanzia accessoria in caso di invalidità permanente

Nel caso in cui l'Iscritto venga riconosciuto invalido in via permanente prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, nel contratto sia stata prevista la specifica garanzia accessoria e lo stesso sia al corrente con i contributi annui, viene liquidato all'Iscritto l'importo del capitale assicurato alla data dell'invalidità

permanente. Il pagamento del capitale a seguito dell'invalidità permanente, comporta l'annullamento della garanzia accessoria.

Art. 21 - Liquidazioni prima dell'accesso alla prestazione pensionistica

L'ammontare da liquidare in caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale od in caso di trasferimento della "Posizione Pensionistica Individuale" viene ridotto di una commissione pari al 5 per mille, con un minimo di 30,00 Euro ed un massimo di 100,00 Euro.

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista al successivo art. 23.

Art. 22 - Rendita vitalizia

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, è prevista l'erogazione della rendita vitalizia al pensionamento dell' Iscritto. A scelta dell' Iscritto, da farsi entro 10 giorni dal pensionamento, la rendita vitalizia rivalutabile potrà essere:

- a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell' Iscritto;
- b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell' Iscritto, con maggiorazione del 20% dell'importo in caso di non autosufficienza;
- c) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 o 15 anni (a scelta dell' Iscritto) e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi 5/10/15 anni viene corrisposta all' Iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio; successivamente la rendita verrà corrisposta all' Iscritto o se e finché questi sarà in vita;
- d) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell' Iscritto e quella di un altro vitaliziando designato dall' Iscritto tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio) reversibile totalmente o parzialmente a favore del secondo vitaliziando.

L'importo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il montante maturato sulla posizione individuale per il coefficiente di conversione corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell' Iscritto all'atto della conversione, all'anno di nascita dell' Iscritto e nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita (che può essere con rateazione annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile); tali coefficienti sono riportati in allegato.

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti di conversione consentono, in funzione della periodicità richiesta, la determinazione della rendita annuale; in caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata della rendita si otterrà dividendo l'importo annuale della rendita per il numero della rate sub-annuali.

I coefficienti per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia in vigore alla conclusione del contratto, sono stati calcolati in base alla tavola di sopravvivenza ricavata dalle proiezioni della popolazione italiana pubblicate dall' Associazione nazionale fra le Imprese di Assicurazione nel 2005, applicando un tasso tecnico pari al 2% annuo composto posticipato ed un caricamento del 2% per le spese di erogazione della rendita vitalizia.

Il costo della garanzia di non autosufficienza, è pari al 5% della posizione individuale maturata al momento della conversione.

I coefficienti di conversione potranno essere modificati a condizione che:

1. siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto
2. il periodo intercorrente tra la data di applicazione delle modifiche e l'erogazione della rendita vitalizia non risulti inferiore a 3 anni
3. la rendita vitalizia non sia in corso di erogazione
4. le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall' ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze
5. delle modifiche sia stata data comunicazione all' Iscritto almeno 90 giorni prima dell'applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate.

Nell' ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l' Iscritto, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata, così come previsto al precedente art. 16.

A scelta dell' Iscritto, la Società può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata; in questo caso la rendita vitalizia viene determinata in base all' effettiva somma convertita.

Qualora l'importo della rendita pensionistica, ottenuta convertendo il 70% dell'intero capitale maturato, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, l'Iscritto può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Iscritti trasferiti da altri Fondi Pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta al momento del trasferimento, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 23 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente all'originale di polizza e delle eventuali appendici, i documenti elencati di seguito. In caso di consegna degli originali di polizza presso l'agenzia, verrà rilasciata una fotocopia degli stessi, riportante, per ricevuta, il timbro dell'agenzia e la data di ricevimento.

In caso di decesso:

- certificato di morte dell'Iscritto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi;
- copia autentica del testamento, se esistente;
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace.

Inoltre, in caso di garanzia accessoria di premorienza:

- relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso;
- copia dell'eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero;
- qualora le circostanze del decesso siano particolari, l'ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

In caso di invalidità permanente o non autosufficienza:

- relazione sanitaria del medico curante sulle cause dell'invalidità permanente o della non autosufficienza;
- copia dell'eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero;
- copia dell'eventuale documentazione comprovante lo stato di invalidità permanente riconosciuto dall'Ente preposto, ovvero dello stato di non autosufficienza;
- qualora le circostanze dell'invalidità permanente o della non autosufficienza siano particolari, l'ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

In caso di riscatto totale o parziale del contratto:

- richiesta sottoscritta dall'Iscritto, con esplicita indicazione dell'importo lordo richiesto in Euro in caso di riscatto parziale;
- documentazione completa attestante i requisiti necessari ai sensi del D. Lgs. 252/2005.

In caso di anticipazione:

- la documentazione specificata nell'apposito "Documento sulle anticipazioni".

In caso di erogazione della rendita vitalizia:

- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Iscritto, consegnato ad ogni ricorrenza annuale o dietro specifica richiesta della Società.

La Società, una volta ricevuta la documentazione suddetta, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici (in caso di smarrimento degli originali di polizza, l'avente diritto dovrà consegnare specifica denuncia rilasciata presso le autorità competenti, quali Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.

Art. 24 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, l'Iscritto o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 25 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Iscritto o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell'art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.

CONDIZIONI REGOLANTI LA GARANZIA DI NON AUTOSUFFICIENZA RELATIVAMENTE ALLA RENDITA VITALIZIA IN EROGAZIONE (OPZIONE B)

Art. 1 - Prestazione assicurata

Il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, comporta l'incremento del 20% dell'importo della rendita vitalizia in corso di erogazione, a condizione che l'Iscritto, al momento del pensionamento, abbia richiesto l'opzione nella specifica tipologia di rendita vitalizia (opzione b).

Art. 2 - Definizione dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza viene riconosciuta all'Iscritto che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, non sia più autosufficiente nel compimento di almeno tre dei seguenti atti di vita quotidiana:

- assunzione di alimenti
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale
- la deambulazione
- l'indossare gli indumenti.

Si considera non autosufficiente anche l'Iscritto che necessita di sorveglianza continua.

Art. 3 - Decorrenza ed esclusioni della garanzia di non autosufficienza

La garanzia di non autosufficienza decorre dalla data di opzione della specifica rendita vitalizia (opzione b) richiesta dall'Iscritto al momento del pensionamento ed a condizione che la malattia organica o lesione fisica, che comporti lo stato di non autosufficienza, sia avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia. È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza causato da:

- dolo dell'Iscritto o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Iscritto a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Iscritto o ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Iscritto, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Iscritto non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l'Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, idrosci acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall' Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall' Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate-forze di polizia, guardie giurate e vigili del fuoco (salvo che l' Iscritto svolga unicamente attività di impiegato in uffici interni), lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti ed impalcature (muratore, imbianchino, idraulico, antennista, carpentiere, etc.), lavoro su imbarcazioni (marinaio, pescatore, elettricista e macchinista), attività che comportano l'utilizzo di altiforni, attività che comportano l'utilizzo di teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività che comportano l'utilizzo di

automezzi con trasporto di materiale pericoloso, attività che richiede l'uso delle armi, attore e artista che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudatori di autoveicoli e motocicli, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo (speleologi, minatori o simili che lavorano nel sottosuolo), lavoro nei reparti di malattie infettive, attività di radiologo e batteriologo, pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi aeromobile, giornalista o fotografo o cameraman se svolgono missioni in zone a rischio per guerra, guerra civile o rivoluzione. E' possibile estendere la copertura a tali attività lavorative, se esercitate dall' Iscritto, dietro specifica richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell' Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898 e 1926 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;

- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della conversione in rendita vitalizia, un'alterazione delle condizioni di salute dell' Iscritto, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto all'atto della conversione;
- negligenza, imprudenza e imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita (maggiorazione del 20%) non viene erogata se è comprovato che l' Iscritto di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute.

Art. 4 - Denuncia in caso di non autosufficienza

Verificatosi lo stato di non autosufficienza, l' Iscritto od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, anche la documentazione prevista all' art. 23 delle Condizioni generali di Contratto.

A richiesta della Società, l' Iscritto e colui che ha fatto la denuncia dell'invalidità, sono obbligati a rendere, con verità ed esattezza, le dichiarazioni ed a fornire le prove che potessero apparire utili per l'accertamento delle cause dell'invalidità permanente e della sua gravità, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l' Iscritto.

Art. 5 - Accertamento dello stato di non autosufficienza

La Società si impegna ad accertare l'esistenza dello stato di non autosufficienza entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della denuncia, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il riconoscimento, da parte della Società dello stato di non autosufficienza, comporta la liquidazione della maggiorazione prevista sulla rendita vitalizia in corso di erogazione a partire dalla data di denuncia.

Art. 6 - Controversie sul riconoscimento della non autosufficienza

Nel caso di disaccordo sul riconoscimento della non autosufficienza, l' Iscritto ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell' Iscritto.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Groupama Assicurazioni S.p.A. riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione speciale denominata “VITAFIN PREVIDENZA”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara, entro il 30 dicembre di ogni anno, il rendimento annuo da attribuire agli Iscritti, pari al 100% del rendimento finanziario della gestione speciale VITAFIN PREVIDENZA cui all’art. 3 del Regolamento, al netto delle commissioni di gestione, quest’ultime pari all’1,65% delle media degli investimenti a copertura delle riserve.

La misura di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; viene comunque garantita ogni anno la rivalutazione della posizione individuale pari al valore minore tra la misura annua stabilita dagli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008 e il 2,0%.

Nel primo anno assicurativo, la percentuale di rivalutazione garantita, in base ai dati disponibili, è pari al 2,0% annuo. In occasione della comunicazione annuale delle prestazioni rivalutate, la Compagnia indicherà la percentuale di rivalutazione garantita l’anno successivo.

In caso di erogazione della rendita vitalizia viene riconosciuta una garanzia di interesse, sotto forma di tasso tecnico, fino ad un massimo del 2,0% annuo costante; conseguentemente, se il tasso tecnico è pari al 2,0%, la misura di rivalutazione si ottiene dividendo per 1,02 la differenza fra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico del 2,0%, già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di opzione del montante maturato in rendita vitalizia.

B) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il primo gennaio di ogni anno, la Garanzia Base in pieno vigore viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca, fermo rimanendo l’ammontare annuo del contributo.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma dei punti precedenti, entro il 30 dicembre che precede il suddetto anniversario.

Il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la riserva matematica accantonata per la misura di rivalutazione.

I contributi ricorrenti ed i contributi aggiuntivi corrisposti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente quello della rivalutazione, al netto della commissione una tantum, del caricamento e dell’eventuale costo relativo alla copertura accessoria, verranno rivalutati pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, in base al periodo che intercorre tra la data di corresponsione di ciascun contributo ed il 1° gennaio dell’anno successivo.

In caso di liquidazione del capitale maturato o della conversione dello stesso in rendita vitalizia ad una data non coincidente con l’anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo che intercorre tra l’ultima ricorrenza e la data di richiesta di liquidazione o quella di conversione, sulla base del rendimento infrannuale al netto delle commissioni di gestione. Il rendimento infrannuale viene determinato secondo le modalità previste all’art. 3 del Regolamento della Gestione Speciale VITAFIN PREVIDENZA, prendendo a riferimento il periodo annuale compreso tra il primo giorno del quindicesimo mese e l’ultimo giorno del quarto mese antecedenti al mese di pervenimento della richiesta alla Compagnia.

L’aumento annuale del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato dalla Società.

Durante il periodo di erogazione della rendita vitalizia, la rivalutazione sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la rendita stessa per la misura di rivalutazione riconosciuta; nel primo anno di erogazione della rendita vitalizia, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia e la successiva ricorrenza annuale.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITAFIN PREVIDENZA

Art. 1 - Gestione speciale VITAFIN PREVIDENZA

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “VITAFIN PREVIDENZA”, ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo, che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del FONDO.

La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n° 71 del 26/3/87, il Provvedimento n° 2472 del 10/11/06 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2 - Certificazione annuale della gestione speciale VITAFIN PREVIDENZA

La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al D.Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla società sulla base delle riserve matematiche.

Art. 3 - Rendimento annuo, Risultato finanziario e Valore medio della gestione speciale VITAFIN PREVIDENZA

Il rendimento annuo del FONDO per esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato al valore medio del FONDO stesso. Per il risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile dei piani individuali pensionistici che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del FONDO, salva diversa decisione della Compagnia.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel FONDO per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore d’iscrizione nel FONDO. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del FONDO l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre di quello di certificazione.

Art. 4 - Variazioni per modifiche alla legislazione fiscale

La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

OPZIONE A
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	39,460	39,067	38,937	38,873	38,809	38,745
51	40,221	39,813	39,679	39,612	39,545	39,479
52	41,026	40,601	40,462	40,392	40,323	40,254
53	41,876	41,433	41,288	41,215	41,143	41,072
54	42,774	42,312	42,161	42,085	42,010	41,935
55	43,724	43,242	43,083	43,005	42,926	42,848
56	44,730	44,226	44,060	43,978	43,896	43,814
57	45,798	45,270	45,096	45,010	44,924	44,838
58	46,934	46,379	46,197	46,106	46,016	45,926
59	48,142	47,558	47,367	47,272	47,177	47,083
60	49,430	48,815	48,613	48,513	48,413	48,314
61	50,801	50,152	49,939	49,833	49,728	49,623
62	52,259	51,572	51,346	51,235	51,123	51,013
63	53,809	53,081	52,843	52,724	52,606	52,489
64	55,462	54,689	54,436	54,310	54,185	54,060
65	57,227	56,404	56,135	56,001	55,868	55,736
66	59,113	58,236	57,949	57,806	57,665	57,524
67	61,134	60,196	59,889	59,737	59,586	59,435
68	63,302	62,297	61,969	61,806	61,644	61,483
69	65,634	64,553	64,201	64,026	63,853	63,680
70	68,143	66,979	66,600	66,412	66,225	66,039
71	70,847	69,590	69,181	68,978	68,776	68,576
72	73,772	72,410	71,967	71,748	71,530	71,313
73	76,953	75,472	74,991	74,753	74,516	74,281
74	80,430	78,814	78,289	78,030	77,772	77,515
75	84,244	82,472	81,898	81,614	81,332	81,052
76	88,426	86,476	85,845	85,533	85,223	84,916
77	92,993	90,839	90,143	89,799	89,458	89,119
78	97,955	95,568	94,798	94,417	94,040	93,665
79	103,309	100,657	99,803	99,382	98,964	98,549
80	109,086	106,134	105,185	104,717	104,253	103,793
81	115,359	112,063	111,005	110,484	109,968	109,456
82	122,222	118,528	117,345	116,763	116,187	115,616
83	129,816	125,656	124,328	123,675	123,028	122,388
84	138,288	133,578	132,078	131,341	130,612	129,891
85	147,639	142,282	140,582	139,747	138,922	138,107

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE B
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL 20%
 IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	37,581	37,206	37,083	37,022	36,961	36,900
51	38,306	37,917	37,789	37,726	37,662	37,599
52	39,072	38,668	38,535	38,469	38,403	38,337
53	39,882	39,460	39,322	39,253	39,184	39,116
54	40,737	40,297	40,153	40,081	40,010	39,938
55	41,642	41,183	41,032	40,957	40,882	40,808
56	42,600	42,120	41,962	41,884	41,806	41,728
57	43,617	43,114	42,949	42,866	42,785	42,703
58	44,699	44,170	43,997	43,911	43,825	43,739
59	45,850	45,294	45,111	45,021	44,930	44,841
60	47,077	46,491	46,298	46,203	46,108	46,013
61	48,382	47,764	47,561	47,460	47,360	47,260
62	49,770	49,116	48,901	48,795	48,689	48,583
63	51,247	50,553	50,326	50,214	50,101	49,990
64	52,821	52,085	51,844	51,724	51,605	51,486
65	54,502	53,718	53,461	53,334	53,208	53,082
66	56,298	55,462	55,189	55,054	54,919	54,784
67	58,223	57,329	57,037	56,893	56,748	56,605
68	60,288	59,330	59,018	58,863	58,708	58,555
69	62,508	61,479	61,144	60,978	60,812	60,648
70	64,898	63,790	63,429	63,250	63,072	62,895
71	67,473	66,276	65,886	65,693	65,501	65,310
72	70,259	68,962	68,540	68,331	68,124	67,917
73	73,289	71,878	71,420	71,193	70,968	70,744
74	76,600	75,061	74,561	74,314	74,068	73,824
75	80,232	78,545	77,998	77,728	77,459	77,192
76	84,215	82,358	81,757	81,460	81,165	80,872
77	88,565	86,513	85,850	85,523	85,198	84,875
78	93,290	91,017	90,283	89,921	89,562	89,205
79	98,389	95,864	95,051	94,649	94,251	93,856
80	103,891	101,080	100,176	99,730	99,288	98,850
81	109,866	106,726	105,719	105,223	104,731	104,244
82	116,402	112,884	111,758	111,203	110,654	110,110
83	123,634	119,673	118,408	117,786	117,170	116,560
84	131,703	127,217	125,789	125,087	124,392	123,705
85	140,609	135,507	133,888	133,092	132,307	131,530

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	39,428	39,038	38,910	38,846	38,783	38,719
51	40,185	39,781	39,648	39,582	39,516	39,450
52	40,984	40,564	40,426	40,357	40,289	40,220
53	41,828	41,390	41,247	41,175	41,104	41,033
54	42,719	42,263	42,113	42,039	41,965	41,891
55	43,661	43,185	43,029	42,952	42,874	42,797
56	44,658	44,161	43,998	43,917	43,836	43,756
57	45,714	45,195	45,024	44,939	44,855	44,771
58	46,835	46,291	46,113	46,024	45,935	45,847
59	48,026	47,455	47,268	47,175	47,082	46,989
60	49,291	48,691	48,495	48,397	48,300	48,203
61	50,634	50,003	49,797	49,694	49,591	49,489
62	52,059	51,394	51,176	51,068	50,960	50,853
63	53,571	52,870	52,640	52,526	52,412	52,299
64	55,178	54,437	54,194	54,074	53,954	53,834
65	56,889	56,104	55,847	55,720	55,593	55,467
66	58,711	57,879	57,607	57,472	57,338	57,204
67	60,655	59,771	59,483	59,339	59,197	59,055
68	62,731	61,791	61,484	61,332	61,180	61,029
69	64,953	63,951	63,624	63,462	63,300	63,140
70	67,332	66,263	65,914	65,741	65,568	65,397
71	69,884	68,739	68,366	68,181	67,997	67,814
72	72,625	71,399	71,000	70,801	70,604	70,408
73	75,577	74,261	73,833	73,621	73,410	73,200
74	78,757	77,345	76,886	76,658	76,432	76,207
75	82,180	80,665	80,172	79,927	79,684	79,443
76	85,853	84,225	83,696	83,433	83,173	82,914
77	89,770	88,022	87,454	87,173	86,894	86,616
78	93,929	92,051	91,442	91,140	90,840	90,542
79	98,323	96,305	95,651	95,327	95,005	94,686
80	102,955	100,790	100,089	99,741	99,397	99,054

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	39,329	38,946	38,819	38,756	38,694	38,631
51	40,073	39,675	39,544	39,479	39,414	39,350
52	40,856	40,443	40,307	40,240	40,173	40,105
53	41,680	41,251	41,110	41,040	40,971	40,901
54	42,547	42,102	41,956	41,883	41,810	41,738
55	43,461	42,998	42,846	42,770	42,695	42,620
56	44,424	43,942	43,784	43,705	43,627	43,549
57	45,440	44,938	44,773	44,691	44,609	44,528
58	46,512	45,989	45,817	45,731	45,646	45,561
59	47,644	47,098	46,918	46,829	46,740	46,652
60	48,840	48,269	48,081	47,988	47,895	47,803
61	50,100	49,503	49,308	49,210	49,113	49,017
62	51,428	50,804	50,599	50,497	50,396	50,294
63	52,827	52,173	51,959	51,852	51,746	51,640
64	54,302	53,617	53,392	53,280	53,169	53,058
65	55,857	55,139	54,903	54,786	54,670	54,554
66	57,499	56,745	56,497	56,375	56,252	56,131
67	59,229	58,438	58,179	58,050	57,922	57,794
68	61,052	60,222	59,950	59,815	59,680	59,546
69	62,968	62,098	61,813	61,671	61,531	61,390
70	64,975	64,064	63,766	63,618	63,471	63,324
71	67,072	66,120	65,808	65,654	65,500	65,347
72	69,257	68,264	67,939	67,778	67,617	67,457
73	71,531	70,497	70,158	69,990	69,823	69,657
74	73,892	72,817	72,466	72,291	72,117	71,944
75	76,331	75,217	74,853	74,673	74,493	74,314

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	39,137	38,763	38,639	38,578	38,517	38,456
51	39,851	39,464	39,337	39,273	39,210	39,147
52	40,598	40,199	40,067	40,002	39,936	39,871
53	41,380	40,967	40,831	40,764	40,696	40,629
54	42,199	41,772	41,631	41,561	41,491	41,422
55	43,056	42,613	42,468	42,396	42,323	42,251
56	43,952	43,494	43,343	43,268	43,194	43,119
57	44,889	44,415	44,259	44,181	44,104	44,027
58	45,869	45,378	45,216	45,136	45,056	44,976
59	46,893	46,385	46,217	46,134	46,051	45,969
60	47,964	47,437	47,264	47,177	47,092	47,006
61	49,080	48,534	48,355	48,265	48,177	48,088
62	50,241	49,676	49,490	49,398	49,306	49,214
63	51,446	50,861	50,669	50,574	50,479	50,384
64	52,692	52,089	51,891	51,792	51,694	51,596
65	53,978	53,356	53,151	53,050	52,949	52,848
66	55,298	54,658	54,448	54,344	54,240	54,136
67	56,649	55,992	55,777	55,670	55,563	55,456
68	58,025	57,353	57,133	57,023	56,914	56,805
69	59,422	58,736	58,511	58,399	58,288	58,176
70	60,831	60,133	59,904	59,790	59,677	59,564

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE A
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	36,812	36,469	36,357	36,300	36,245	36,189
51	37,428	37,074	36,958	36,900	36,842	36,785
52	38,077	37,711	37,590	37,530	37,471	37,411
53	38,760	38,381	38,256	38,194	38,132	38,070
54	39,479	39,086	38,956	38,892	38,828	38,764
55	40,238	39,829	39,695	39,628	39,561	39,495
56	41,041	40,616	40,476	40,406	40,337	40,268
57	41,890	41,447	41,302	41,229	41,157	41,085
58	42,792	42,330	42,178	42,102	42,027	41,952
59	43,750	43,267	43,108	43,030	42,951	42,873
60	44,769	44,264	44,098	44,015	43,933	43,851
61	45,855	45,325	45,151	45,065	44,979	44,893
62	47,012	46,455	46,272	46,181	46,091	46,001
63	48,243	47,657	47,465	47,369	47,274	47,179
64	49,559	48,941	48,738	48,637	48,537	48,437
65	50,968	50,314	50,099	49,993	49,887	49,781
66	52,470	51,777	51,550	51,437	51,325	51,213
67	54,085	53,349	53,108	52,989	52,869	52,751
68	55,823	55,040	54,783	54,656	54,529	54,403
69	57,696	56,859	56,585	56,450	56,315	56,180
70	59,716	58,821	58,528	58,383	58,238	58,094
71	61,898	60,936	60,622	60,466	60,311	60,157
72	64,260	63,224	62,886	62,718	62,552	62,386
73	66,835	65,715	65,350	65,169	64,989	64,810
74	69,655	68,440	68,044	67,848	67,653	67,459
75	72,745	71,420	70,989	70,775	70,563	70,352
76	76,138	74,688	74,217	73,984	73,752	73,521
77	79,865	78,271	77,754	77,497	77,243	76,990
78	83,956	82,196	81,626	81,344	81,064	80,785
79	88,436	86,486	85,855	85,543	85,233	84,925
80	93,342	91,172	90,470	90,124	89,780	89,439
81	98,715	96,291	95,510	95,124	94,740	94,361
82	104,644	101,924	101,048	100,616	100,188	99,763
83	111,203	108,137	107,152	106,666	106,185	105,708
84	118,502	115,026	113,912	113,363	112,820	112,282
85	126,537	122,582	121,317	120,695	120,079	119,469

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE B
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL 20%
 IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	35,059	34,733	34,625	34,572	34,519	34,465
51	35,646	35,309	35,198	35,143	35,088	35,033
52	36,264	35,915	35,800	35,743	35,686	35,630
53	36,914	36,553	36,434	36,375	36,316	36,257
54	37,599	37,225	37,101	37,040	36,979	36,918
55	38,322	37,933	37,805	37,741	37,678	37,614
56	39,086	38,681	38,548	38,482	38,416	38,350
57	39,895	39,474	39,335	39,266	39,197	39,129
58	40,754	40,314	40,169	40,097	40,026	39,954
59	41,666	41,207	41,056	40,980	40,906	40,831
60	42,637	42,156	41,998	41,919	41,841	41,763
61	43,672	43,167	43,001	42,919	42,837	42,755
62	44,773	44,243	44,069	43,982	43,896	43,810
63	45,946	45,388	45,205	45,114	45,023	44,933
64	47,199	46,610	46,417	46,321	46,225	46,130
65	48,541	47,918	47,714	47,612	47,511	47,411
66	49,971	49,311	49,095	48,988	48,881	48,775
67	51,509	50,809	50,579	50,465	50,352	50,239
68	53,165	52,419	52,175	52,053	51,933	51,813
69	54,948	54,151	53,891	53,762	53,633	53,505
70	56,873	56,020	55,741	55,603	55,465	55,328
71	58,950	58,034	57,735	57,587	57,439	57,293
72	61,200	60,213	59,891	59,732	59,573	59,415
73	63,652	62,586	62,238	62,066	61,894	61,724
74	66,338	65,181	64,804	64,617	64,431	64,246
75	69,281	68,019	67,609	67,405	67,203	67,002
76	72,513	71,132	70,683	70,461	70,240	70,020
77	76,062	74,544	74,051	73,807	73,565	73,324
78	79,958	78,282	77,739	77,470	77,203	76,938
79	84,225	82,367	81,766	81,469	81,174	80,881
80	88,897	86,830	86,162	85,832	85,505	85,180
81	94,015	91,706	90,962	90,594	90,229	89,867
82	99,660	97,070	96,236	95,825	95,417	95,012
83	105,908	102,987	102,049	101,587	101,128	100,674
84	112,859	109,549	108,488	107,965	107,447	106,935
85	120,511	116,744	115,540	114,948	114,361	113,780

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	36,789	36,450	36,338	36,282	36,226	36,171
51	37,404	37,053	36,937	36,879	36,822	36,765
52	38,050	37,687	37,567	37,508	37,448	37,389
53	38,730	38,354	38,230	38,169	38,107	38,046
54	39,446	39,056	38,928	38,864	38,801	38,737
55	40,202	39,797	39,664	39,598	39,532	39,466
56	41,001	40,580	40,442	40,373	40,304	40,236
57	41,846	41,408	41,264	41,193	41,121	41,050
58	42,743	42,286	42,136	42,061	41,987	41,913
59	43,694	43,218	43,061	42,983	42,906	42,828
60	44,706	44,208	44,044	43,963	43,881	43,801
61	45,782	45,260	45,089	45,004	44,919	44,834
62	46,926	46,379	46,199	46,110	46,021	45,932
63	48,144	47,569	47,380	47,286	47,193	47,100
64	49,443	48,837	48,639	48,540	48,442	48,344
65	50,831	50,192	49,983	49,879	49,775	49,672
66	52,309	51,635	51,414	51,304	51,194	51,085
67	53,895	53,181	52,947	52,831	52,715	52,600
68	55,598	54,840	54,592	54,469	54,346	54,224
69	57,427	56,621	56,357	56,226	56,096	55,966
70	59,396	58,537	58,256	58,116	57,978	57,839
71	61,516	60,599	60,299	60,150	60,002	59,854
72	63,805	62,822	62,501	62,342	62,183	62,026
73	66,286	65,231	64,887	64,716	64,546	64,377
74	68,982	67,847	67,477	67,293	67,111	66,929
75	71,905	70,683	70,284	70,087	69,890	69,695
76	75,076	73,758	73,328	73,115	72,903	72,693
77	78,510	77,085	76,621	76,391	76,163	75,935
78	82,220	80,677	80,176	79,928	79,681	79,435
79	86,215	84,545	84,002	83,733	83,466	83,201
80	90,505	88,697	88,110	87,819	87,530	87,243

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	36,727	36,390	36,279	36,224	36,169	36,114
51	37,335	36,988	36,873	36,816	36,759	36,703
52	37,974	37,615	37,497	37,438	37,379	37,321
53	38,647	38,275	38,153	38,092	38,031	37,971
54	39,354	38,969	38,843	38,779	38,717	38,654
55	40,099	39,700	39,569	39,504	39,438	39,374
56	40,886	40,472	40,335	40,268	40,200	40,133
57	41,716	41,286	41,144	41,074	41,004	40,934
58	42,594	42,147	41,999	41,926	41,853	41,780
59	43,524	43,058	42,905	42,828	42,752	42,677
60	44,509	44,023	43,863	43,784	43,704	43,625
61	45,554	45,046	44,879	44,796	44,713	44,631
62	46,660	46,129	45,955	45,868	45,782	45,696
63	47,833	47,277	47,095	47,004	46,914	46,824
64	49,079	48,496	48,305	48,210	48,115	48,021
65	50,403	49,791	49,591	49,491	49,392	49,293
66	51,808	51,165	50,954	50,850	50,745	50,641
67	53,305	52,628	52,407	52,297	52,187	52,078
68	54,899	54,186	53,953	53,837	53,722	53,607
69	56,594	55,844	55,598	55,476	55,354	55,233
70	58,396	57,605	57,346	57,218	57,090	56,962
71	60,308	59,474	59,201	59,066	58,931	58,797
72	62,333	61,455	61,167	61,025	60,883	60,741
73	64,479	63,554	63,252	63,102	62,952	62,804
74	66,750	65,778	65,460	65,302	65,145	64,988
75	69,140	68,120	67,786	67,620	67,456	67,292

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
 SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 2,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	36,618	36,286	36,177	36,122	36,068	36,014
51	37,214	36,872	36,759	36,703	36,647	36,591
52	37,839	37,486	37,370	37,312	37,254	37,196
53	38,495	38,130	38,010	37,950	37,891	37,831
54	39,183	38,806	38,682	38,620	38,559	38,497
55	39,906	39,516	39,388	39,324	39,260	39,197
56	40,666	40,262	40,129	40,063	39,997	39,932
57	41,465	41,046	40,909	40,840	40,772	40,704
58	42,306	41,872	41,730	41,659	41,588	41,517
59	43,191	42,742	42,594	42,520	42,447	42,373
60	44,124	43,657	43,504	43,427	43,351	43,275
61	45,107	44,622	44,462	44,383	44,304	44,225
62	46,141	45,637	45,471	45,388	45,306	45,224
63	47,228	46,703	46,531	46,445	46,360	46,275
64	48,370	47,824	47,645	47,556	47,467	47,379
65	49,568	49,001	48,815	48,722	48,630	48,538
66	50,819	50,230	50,037	49,940	49,845	49,749
67	52,125	51,515	51,314	51,215	51,115	51,016
68	53,486	52,854	52,646	52,543	52,440	52,337
69	54,897	54,244	54,029	53,922	53,816	53,710
70	56,354	55,680	55,459	55,349	55,239	55,130

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE PER INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA

Art. 1 - Prestazioni assicurative accessorie

In caso di morte o di invalidità permanente dell'Iscritto o prima del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, la Società liquiderà un importo pari all'ultimo contributo annuo (al netto di ogni onere e spesa) moltiplicato per il numero intero di anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età assicurativa.

In caso di contributi ricorrenti in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, il contributo annuo sarà pari all'ultimo contributo corrisposto prima della data di decesso o di denuncia dell'invalidità permanente moltiplicato per il numero delle rate sub-annuali.

La copertura assicurativa accessoria non considera eventuali contributi aggiuntivi.

In caso di sospensione dei contributi ricorrenti, le prestazioni assicurative accessorie decadono, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Al compimento del 65° anno di età o a maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, senza che si sia verificato il decesso o l'invalidità permanente dell'Iscritto, le prestazioni assicurative accessorie decadono ed i contributi corrispondenti a tali prestazioni resteranno acquisiti alla Società.

Le garanzie accessorie di invalidità permanente e premorienza sono soggette alle limitazioni di cui agli artt. 5, e 7 delle Condizioni generali di contratto.

Art. 2 - Definizione dell'invalidità permanente

Si intende colpito da invalidità permanente l'Iscritto che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica avvenuta dopo aver aderito all'assicurazione, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente, la propria capacità all'esercizio della sua professione o mestiere e di ogni altra occupazione confacente alle sue attitudini ed abitudini, in misura almeno di due terzi del normale.

Art. 3 - Denuncia in caso di invalidità permanente

Verificatasi l'invalidità permanente, l'Iscritto od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, anche la documentazione prevista all'art. 23 delle Condizioni generali di contratto.

A richiesta della Società, l'Iscritto e colui che ha fatto la denuncia dell'invalidità, sono obbligati a rendere, con verità ed esattezza, le dichiarazioni ed a fornire le prove che potessero apparire utili per l'accertamento delle cause dell'invalidità permanente e della sua gravità, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Iscritto.

Art. 4 - Accertamento dell'invalidità permanente

La Società si impegna ad accertare l'esistenza dell'invalidità permanente entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della denuncia, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il decesso dell'Iscritto intervenuto prima del riconoscimento dell'invalidità permanente, comporta l'interruzione della procedura accertativa e la liquidazione di quanto sarebbe spettato in caso di premorienza dell'Iscritto.

La Società si impegna alla liquidazione della prestazione entro i 30 giorni successivi alla data di riconoscimento dell'invalidità permanente.

Art. 5 - Controversie sul riconoscimento dell'invalidità permanente

Nel caso di disaccordo sul riconoscimento dell'invalidità permanente, l'Iscritto ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dall'Iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Iscritto.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali.

Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

Art. 6 - Costo della garanzia di invalidità permanente e del rischio morte

Il costo relativo alla garanzia di invalidità permanente ed al rischio di morte viene determinato applicando la percentuale riportata nelle due tabelle seguenti, in funzione del sesso e dell'età raggiunta dall'Iscritto, all'importo derivante dal prodotto dell'ultimo contributo annuo corrisposto, come definito al precedente art. 1, per il numero intero di anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età.


GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA

Assicurati di Sesso Maschile

Costo annuo della garanzia per 1.000,00 Euro di prestazione assicurata (*)

Età raggiunta	Costo annuo	Età raggiunta	Costo annuo
14	0,868	43	3,702
15	1,126	44	4,038
16	1,424	45	4,362
17	1,631	46	4,866
18	1,786	47	5,513
19	1,877	48	6,109
20	1,929	49	6,678
21	2,006	50	7,209
22	2,084	51	7,791
23	2,084	52	8,568
24	2,136	53	9,616
25	2,188	54	10,703
26	2,278	55	12,023
27	2,356	56	13,395
28	2,472	57	14,896
29	2,589	58	16,591
30	2,628	59	18,493
31	2,692	60	20,512
32	2,666	61	22,699
33	2,615	62	25,055
34	2,589	63	27,617
35	2,576	64	30,438
36	2,563		
37	2,615		
38	2,718		
39	2,796		
40	2,938		
41	3,145		
42	3,417		

(*)La prestazione assicurata è pari al prodotto dell'ultimo versamento annuo per il numero di anni mancanti al 65° anno di età.

GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA

Assicurati di Sesso Femminile

Costo annuo della garanzia per 1.000,00 Euro di prestazione assicurata (*)

Età raggiunta	Costo annuo	Età raggiunta	Costo annuo
14	0,635	43	2,200
15	0,686	44	2,395
16	0,725	45	2,615
17	0,777	46	2,899
18	0,790	47	3,197
19	0,829	48	3,482
20	0,829	49	3,740
21	0,816	50	3,960
22	0,790	51	4,271
23	0,829	52	4,646
24	0,855	53	5,125
25	0,945	54	5,578
26	0,984	55	6,044
27	1,036	56	6,600
28	1,075	57	7,273
29	1,126	58	7,998
30	1,165	59	8,762
31	1,204	60	9,525
32	1,230	61	10,353
33	1,269	62	11,376
34	1,282	63	12,579
35	1,333	64	13,938
36	1,398		
37	1,489		
38	1,566		
39	1,670		
40	1,748		
41	1,877		
42	2,032		

(*)La prestazione assicurata è pari al prodotto dell'ultimo versamento annuo per il numero di anni mancanti al 65° anno di età.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETA' DI



Mod. 150270-2 Ed. 11-2009